

BONUS SOCIALE RIFIUTI

Il bonus sociale rifiuti è un'agevolazione economica, introdotta dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e regolata dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, che a partire dall'anno 2025 (con decurtazione negli avvisi di pagamento 2026), garantisce una riduzione della spesa per il servizio di gestione rifiuti a cittadini e nuclei familiari in condizione di disagio economico.

QUALI SONO I REQUISITI

Il bonus sociale rifiuti è riconosciuto a cittadini e nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico e che, in particolare, abbiano un ISEE non superiore a 9.530 euro per i nuclei con massimo tre figli a carico o ISEE non superiore a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Il bonus è riconosciuto solo alle utenze domestiche intestate ad uno dei componenti il nucleo ISEE.

COME SI OTTIENE IL BONUS

Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o apposite domande. E' sufficiente che il cittadino presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e se l'attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa i dati dell'utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) sono trasmessi – nell'anno successivo alla presentazione della DSU – al Sistema Informativo Integrato SII e al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGAt. I citati dati vengono successivamente condivisi con i Gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti – GTRU territorialmente competenti, i quali, effettuate le dovute verifiche, applicano l'agevolazione.

Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il bonus.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS E QUANDO VIENE EROGATO

Il bonus sociale rifiuti è calcolato da ogni Gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti (soggetto che emette l'avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU.

Il bonus viene corrisposto una volta all'anno: a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale, la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all'anno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal

Gestore).

Poiché l'ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell'anno, i Gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno diritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di Dicembre di ciascun anno.

Pertanto, il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU. Per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sottosoglia nel 2025.

Presentazione della DSU dopo il 20 Dicembre

Se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 Dicembre e ricevono quindi l'attestazione ISEE a Gennaio dell'anno successivo, il bonus verrà corrisposto l'anno seguente a quello di rilascio dell'attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 Dicembre 2025 e si ottiene l'attestazione ISEE (entro la soglia di 9.530 euro o 20.000 euro se ho una famiglia numerosa) il 3 Gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

Erogazione del bonus nei casi di morosità

Nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti, il Gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall'utente. Tuttavia, per poter trattenere il bonus, il Gestore deve aver inviato un sollecito di pagamento nel quale deve essere chiaramente indicato sia il debito pregresso sia la sua intenzione di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate.

Erogazione del bonus in caso di cambio di indirizzo di abitazione

Se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia casa, ma resta nel medesimo comune/territorio e non cambia il Gestore rifiuti, non si verificano problemi nell'erogazione del bonus.

Se invece il nucleo si trasferisce in un altro Comune/territorio servito da un Gestore rifiuti diverso dal precedente, per poter ottenere il bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, compili il modulo relativo alla chiusura dell'utenza nella vecchia abitazione e fornisca i dati relativi al nuovo indirizzo al vecchio Gestore. Sul sito di ogni gestore sono reperibili i moduli da compilare per la cessazione dell'utenza.

In questi casi, se l'utente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità il bonus sociale viene erogato attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato: l'intestatario della DSU riceverà una comunicazione che lo informa di recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus sociale.

Presenza di più utenze TARI

Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

Impossibilità ad associare dati della DSU e utenza TARI

Nel caso in cui all'indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il Gestore rifiuti potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente.

La componente perequativa

Per poter erogare il bonus sociale rifiuti alle famiglie in stato di disagio economico, la normativa ha introdotto un contributo che deve essere pagato da tutti gli utenti della tassa sui rifiuti. Questo contributo definito dall'Autorità (componente tariffaria perequativa UR3) serve, appunto, per finanziare il bonus sociale rifiuti per tutti coloro che ne hanno diritto. Nel bollettino di pagamento della tassa sui rifiuti del 2025, gli utenti hanno quindi trovato questa nuova voce, (componente perequativa tariffaria) pari a 6 euro all'anno che servirà a pagare il bonus rifiuti per l'anno 2026.